



DCA - SETTORE GARE - UGS
Rep. Determine
10.4 - Chiarimenti

Oggetto: SGa 24_818 - G15315

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FRUIZIONE DI POSTI LETTO IN RESIDENZE UNIVERSITARIE E GESTIONE DEI RELATIVI SERVIZI, SUDDIVISA IN 8 LOTTI, PER UN PERIODO DI 1 ANNO

LOTTO 1 CIG B58DB5B7CE
LOTTO 2 CIG B58DB5C8A1
LOTTO 3 CIG B58DB5D974
LOTTO 4 CIG B58DB5EA47
LOTTO 5 CIG B58DB5FB1A
LOTTO 6 CIG B58DB60BED
LOTTO 7 CIG B58DB61CC0
LOTTO 8 CIG B58DB62D93
CUI S80012650158202500006

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 1

D1. Alla pagina 2 [del Disciplinare di gara] viene citata la durata del procedimento prevista in 9 mesi: significa che la conclusione della gara potrebbe essere 9 mesi successivi alla presentazione, quindi al 10.12.2025?

R1. Il termine di 9 mesi è il termine massimo di conclusione per una procedura di gara aperta, come disposto dall'allegato I.3 al d. lgs 36/2023. E' in ogni caso nell'interesse dell'amministrazione la conclusione della procedura in tempi più ristretti, compatibili con l'avvio dell'esecuzione del servizio nei termini previsti dagli atti di gara

D2. Alle pagine 9-10 [del Disciplinare di gara]: la proroga tecnica significa che potete prorogare il contratto, in cerca di un nuovo contraente, per un tempo non definito senza nessuna corresponsione? Verrebbe quindi impedito a (...) la stipula di contratti annuali successivi fintantoché non vengono rilasciati i posti letto fruiti dai Vostri studenti? Tale indicazione su cui abbiamo dubbi è riportata anche alla pagina 5 del Contratto d'Appalto.

R2. La possibilità di proroga tecnica è prevista dall'art. 120 comma 11 del d. lgs 36/2023 che così dispone: *In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.*

La proroga tecnica è dunque solo eventuale e retribuita secondo i prezzi e le condizioni previsti in contratto. Si precisa altresì che è già stata autorizzata l'indizione di una seconda procedura per la fruizione di posti letto in residenze universitarie per l'a.a. 2026/2027 ed è dunque volontà nonché interesse dell'amministrazione individuare in tempo utile gli affidatari del servizio per il successivo anno accademico, senza dover ricorrere alla proroga, che è dunque ipotesi residuale.



D3. Alla pagina 24 [del Disciplinare di gara]: vincolo di offerta, significa che partecipando siamo vincolati per 180 giorni dal 10.03.2025 (termine per la presentazione dell'offerta) a garantire la disponibilità dei posti letto offerti?

R3. L'operatore economico non aggiudicatario è svincolato da ogni obbligo dal momento dell'aggiudicazione. L'aggiudicatario è invece vincolato all'offerta presentata nei termini previsti dagli atti di gara.

D4. Alla pagina 4 [dello schema di contratto d'appalto]: dubbi sulla effettiva durata (l'importo per ogni lotto della gara è specificato di 11 mesi);

R4. Si conferma che sono previste 11 mensilità. Il mese di agosto 2026 è escluso e limitatamente a tale periodo, l'Appaltatore potrà destinare l'uso dei posti letto destinati a Residenza universitaria ad altra finalità e a titolo oneroso.

D5. Alla pagina 3 [del Capitolato]: durata annuale con esclusione del mese di agosto 2025, e potrebbe avere esecuzione anticipata? E proseguire anche dopo il mese di agosto 2026? (...) potrebbe avere la disponibilità solo dal 20.08.2025 e i contratti dovrebbero terminare entro il 10.08.2026. L'estensione oltre il 20.08.2026 pregiudicherebbe la possibilità di (...) di concludere contratti per l'A.A. 2026-2027 relativi ai posti letto assegnati a UNIMI per il precedente anno accademico.

R5. Si precisa che i posti letto dovranno essere messi a disposizione dal 01.10.2025 al 30.09.2026 con esclusione del mese di agosto 2026. Il riferimento al mese di agosto 2025 contenuto nell'Art. 2 "Durata" del Capitolato è dovuto ad un mero refuso.

Di conseguenza la messa a disposizione dei posti letto e i servizi residenziali sono esclusi dal 1° agosto 2026 al 31 agosto 2026, pertanto, limitatamente a tale periodo, l'Appaltatore potrà destinare l'uso dei posti letto destinati a Residenza universitaria ad altra finalità e a titolo oneroso.

D6. Da quanto pubblicato sul sito ANAC si evince che la durata annuale ha inizio il 01.10.2025 e fine il 01.10.2026. La fine al 01.10.2026 interferirebbe con i contratti di (...) per la fruizione dei posti letto presso le proprie Residenze Universitarie che hanno inizio il 20.08.2025 e termine il 10.08.2026.

R6. La durata annuale con decorrenza 01.10.2025 e scadenza 30.09.2026 non è derogabile.

Milano, data della firma digitale

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
Dott.ssa Fabrizia Morasso